



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MILENA FALASCHI	Presidente
ROSSANA GIANNACCARI	Consigliere
CHIARA BESSO MARCHEIS	Relatore
CRISTINA AMATO	Consigliere
GIANLUCA GRASSO	Consigliere

Oggetto:

PATROCINIO	A
SPESE	DELLO
STATO	

Ud.19/11/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10848/2023 R.G. proposto da:

ROSSI YURI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARTINI SONIA
(MRTSNO74C65D403J) e TUTI FRANCO (TTUFNC60R25D403D);

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende *ex lege*;

-controricorrente-

avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il
2/11/2022, r.g.n. 2815/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024
dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.



PREMESSO CHE

L'avvocato Yuri Rossi ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 2 novembre 2022, che ha parzialmente accolto l'opposizione di Katia Mendico e ha annullato il decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'ha ammessa al patrocinio statale a decorrere dal 1° gennaio 2020 e ha poi liquidato in favore del ricorrente, per l'attività svolta nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, la somma di euro 700,00, oltre accessori.

Resiste con controricorso il Ministero della giustizia, sostenendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dei motivi di ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è basato su due motivi.

1) Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84, 99 e 170 del d.P.R. 115/2002, nella parte in cui il Tribunale di Firenze con l'ordinanza impugnata ha riconosciuto i presupposti per l'ammissione al patrocinio statale e ha altresì proceduto alla liquidazione del compenso spettante al difensore, contravvenendo il disposto di cui agli articoli richiamati, che impongono al giudice in sede di procedimento ai sensi dell'art. 170 di limitarsi a pronunciare sulla revoca del patrocinio senza provvedere alla liquidazione dei compensi al difensore.

Il motivo è fondato. Il giudice che accoglie l'opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui all'art. 83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002 (così Cass. n. 286/2022).



2) L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo motivo che denuncia, in via subordinata, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82, 84 e 130 del d.P.R. 115/2002, per avere il Tribunale liquidato il compenso spettante al difensore in maniera forfettaria e indeterminata, derogando con motivazione meramente apparente ai vigenti minimi tabellari e arrecando lesione al decoro professionale.

II. L'ordinanza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito elidendo la liquidazione dei compensi operata dal Tribunale in favore del difensore.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; decidendo nel merito, cassa l'ordinanza impugnata limitatamente alla liquidazione dei compensi operata in favore del difensore che va elisa; condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 440, di cui euro 100 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 19 novembre 2024.

Il Presidente

Milena Falaschi

